



COMUNE DI NOVARA



REGOLAMENTO
PER L'ISCRIZIONE NELL' ALBO COMUNALE DELLE ATTIVITA'
STORICHE NOVARESÌ

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.del))

Indice	2
ART. 1 Finalità e obiettivi	3
ART. 2 Ambito di applicazione	3
ART. 3 Requisiti delle "Attività Storiche Novaresi"	4
ART. 4 Richiesta di iscrizione all'albo	5
ART. 5 Commissione esaminatrice	5
ART. 6 Iscrizione all'Albo	6
ART. 7 Cancellazione dall'Albo	7
ART. 8 Riconoscimenti	7
ART. 9 Entrata in vigore.....	7

Articolo 1 - Finalità e Obiettivi

1. Il Comune di Novara, con il presente Regolamento intende istituire un "Albo comunale delle attività storiche novaresi" per il riconoscimento alle attività commerciali quali negozi/locali/botteghe artigianali/ attività di studi professionali allo scopo di valorizzare la cultura storica d'impresa, la valorizzazione del territorio, il valore di tutti gli imprenditori/commercianti/artigiani e professionisti che continuano a contribuire allo sviluppo economico del Comune di Novara. Sono considerate attività storiche quelle caratterizzate da una combinazione di fattori legati dalla continuità nel tempo della gestione, dell'insegna e della merceologia offerta.

2. Le attività con le caratteristiche di cui al comma 1 sono definite "Attività Storiche Novaresi". Il riconoscimento consiste in una targa con lo stemma del Comune di Novara e la dicitura "Attività Storica Novarese" che ha valore di Certificato di Storicità ed identità territoriale da apporre nella propria attività commerciale.

3. Rientra negli obiettivi dell'Amministrazione la valorizzazione delle attività commerciali presenti sul territorio, attraverso il riconoscimento della tradizione locale con azioni finalizzate a risaltare i numerosi aspetti che caratterizzano la Città di Novara, la sua storia, cultura e tipicità del territorio al fine di innescare un meccanismo virtuoso in grado di generare positive ricadute economiche, sociali e turistiche coinvolgendo l'intero tessuto sociale e tutti i settori di attività. In tale contesto si pone l'obiettivo di promuovere iniziative a tema legate alle tipicità del territorio coinvolgendo le diverse attività attraverso eventi enogastronomici legati a prodotti tipici novaresi, allestimenti estetici a tema delle vetrine in occasioni di eventi particolari legati alla tradizione locale e l'obiettivo della realizzazione di un "Certificato di Storicità" a livello locale che, senza porsi in conflitto con alcun'altra sorta di certificazione, possa essere riconosciuto a quelle realtà commerciali attive da anni in Città meritevoli di riconoscimento in ragione del fatto che nel tempo hanno contribuito alla crescita del territorio premiandone l'impegno, la continuità e valorizzandone l'attività svolta.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano alle seguenti categorie di attività, presenti sul territorio della Città di Novara, purchè in esercizio alla data di applicazione del presente Regolamento e nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 3 recante i "Destinatari e requisiti":

- a) gli esercizi di vicinato, intesi quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa, con superficie di vendita inferiore a mq. 250;
- b) gli esercizi pubblici, intesi quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;

- c) le botteghe artigiane, intese quali unità locali con qualifica artigianale, che svolgono la vendita diretta al dettaglio di beni e servizi;
- d) le attività di commercio su area pubblica, svolte presso i mercati cittadini;
- e) attività di acconciatori ed estetiste;
- f) gli studi professionali, da intendersi quali attività svolte da liberi professionisti iscritti ai rispettivi ordini professionali, nell'area giuridica, economica-amministrativa, tecnica, medica sanitaria, odontoiatrica e veterinaria, caratterizzati da un'anzianità e continuità nella professione per un periodo non inferiore a cinquant'anni.

Articolo 3 - Requisiti delle "Attività Storiche Novaresi"

1. Ai fini del presente Regolamento sono qualificati come "Attività Storiche Novaresi" gli esercizi commerciali e pubblici, le attività artigiane, le attività di commercio su area pubblica ubicati nel territorio Comunale quando ricorrano uno dei seguenti requisiti:
 - a) locali caratterizzati da una continuità d'impresa, di insegna e di merceologia offerta, per un periodo non inferiore **a trent'anni e fino al trentanovesimo rientranti nella categoria "SILVER" denominata "Attività di tradizione della Città di Novara"**.
 - b) locali caratterizzati da una continuità d'impresa, di insegna e di merceologia offerta, per un periodo non inferiore a **quarant'anni rientranti nella categoria "GOLD" denominata "Attività storica della Città di Novara"**.
 - c) studi professionali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. f) che abbiano svolto l'attività per almeno **cinquant'anni rientranti nella categoria demoninata "Attività professionale storica della Città di Novara"**.
2. Per la verifica del requisito dell'anzianità dell'attività e della continuità di impresa farà fede la data di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. Il requisito della continuità d'impresa nel tempo si intende soddisfatto nel caso di attività svolta per un periodo non inferiore a 30 anni, ovvero 40 anni senza interruzioni di continuità, e dovrà essere comprovato da idonea documentazione storica dell'impresa utile a ricostruire la titolarità dell'impresa nel periodo necessario ai fini del riconoscimento (copia licenze, autorizzazioni, visure). L'eventuale sospensione dell'attività per un periodo continuativo non superiore ad un anno (due anni relativamente al periodo 2020- 2022 causa Coronavirus) non viene considerata interruzione di continuità.
3. Il requisito della continuità dell'attività per un periodo non inferiore a 30 anni si considera assolto se l'attività è esercitata in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente, tenendo conto altresì dei passaggi generazionali intervenuti tra soggetti con gradi di parentela in linea retta fino al terzo grado ed in linea collaterale fino al secondo.

4. I requisiti predetti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Articolo 4 - Richiesta di iscrizione all'Albo delle Attività Storiche

1. La domanda di iscrizione all'Albo delle Attività Storiche, deve essere inoltrata al Comune utilizzando l'apposito modello;
2. La domanda deve essere sottoscritta dall'attuale titolare o Legale Rappresentante dell'esercizio;
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) Una relazione illustrativa, in cui siano descritte:
 - le caratteristiche dell'esercizio, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
 - le peculiarità architettoniche, di arredo e di servizio che rendono l'esercizio meritevole della qualifica richiesta;
 - b) Una scheda documentaria dove siano indicati:
 - la denominazione dell'esercizio e la specificità dell'attività svolta;
 - la data di prima autorizzazione (o di prima apertura) dell'attività storicamente svolta;
 - la decorrenza dell'attuale gestione;
 - una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche del territorio;
4. le modalità e le tempistiche per la presentazione delle richieste di iscrizione saranno oggetto di apposito atto della G.C. da adattarsi nel rispetto del presente Regolamento.

Articolo 5 - Commissione esaminatrice

1. L'esame delle richieste d'iscrizione all'Albo è affidato a un'apposita Commissione nominata dalla Giunta comunale e composta da:
 - Dirigente/Responsabile del Settore Commercio;
 - Dirigente/Responsabile del Settore Smart city e Attrattività Culturale della Città;
 - Funzionario del Settore Commercio;
 - un dipendente di uno dei sopraccitati Settori, con funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto

2. La Commissione, sulla base dell'istruttoria svolta dall'Ufficio Commercio e finalizzata all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 3, verificherà se l'attività in esame ha le caratteristiche per l'iscrizione all'Albo e redigerà apposito verbale.
3. Possono essere di volta in volta invitati dal Coordinatore a partecipare alle riunioni, a seconda delle necessità e competenze richieste su specifici adempimenti e senza diritto di voto, esperti e studiosi della materia, altri dirigenti e funzionari dell'Amministrazione Comunale o rappresentanti di Enti esterni.
4. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali o richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
5. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
6. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
7. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.

8. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo, previa rinomina da parte della nuova amministrazione in carica.

9. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Articolo 6 - Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo verrà disposta con determinazione del Responsabile del Settore Commercio sulla base delle risultanze del verbale redatto dalla Commissione di cui al precedente art. 5.
2. L'accoglimento della richiesta e la conseguente iscrizione all'Albo saranno comunicati al richiedente dal Settore Commercio, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo.
3. A tutte le attività che avranno ottenuto il riconoscimento di "Attività Storica Novarese" e saranno iscritte nell'Albo verranno consegnate: - una pergamena distintiva che riporterà il logo e gli estremi di iscrizione all'Albo; - una targhetta (SILVER /GOLD) riportante il logo "Attività Storica Novarese" da applicare all'esterno del proprio esercizio commerciale.
4. La pergamena di cui al comma precedente dovrà essere esposta all'interno del locale in cui si svolge l'attività e posizionata in modo tale da avere la massima visibilità.
5. Eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente all'iscrizione all'Albo dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune, che valuterà se tali variazioni comportino la perdita dei requisiti e, conseguentemente, potrà disporre la cancellazione dall'Albo.

Articolo 7 - Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo è disposta d'Ufficio nei seguenti casi:

- per uso scorretto della Targa distintiva o dell'appartenenza all'Albo;
- per il venire meno, per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'esercizio, di uno o più dei requisiti di cui al precedente art.3;
- per cessazione dell'attività;

2. Nei casi di cancellazione d'Ufficio dall'Albo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, dovrà essere preventivamente acquisito anche il parere della Commissione Esaminatrice di cui all'art.5.

3. La cancellazione d'Ufficio dall'Albo è comunicata agli interessati ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990;

Articolo 8 - Riconoscimenti

1. Alle attività regolarmente iscritte nell'apposito Albo sarà consegnata la targhetta distintiva da apporre all'esterno della propria attività commerciale, secondo la categoria di cui all'articolo 3.
2. Sarà inoltre consegnata una pergamena descrittiva da apporre all'interno del proprio esercizio commerciale.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di organizzare ogni anno una cerimonia di celebrazione ai fini dei riconoscimenti di cui ai commi precedenti.
4. L'Amministrazione si riserva di utilizzare risorse ottenute nell'ambito del Distretto Urbano del Commercio per eventuali attività / iniziative.
5. Per tutti gli esercizi aderenti all'Albo sono previste iniziative promozionali, volte ad aumentare la conoscibilità delle attività, a migliorarne la visibilità e l'accesso. Tali iniziative potranno essere gratuite o compartecipate.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è diventata esecutiva la Deliberazione di approvazione.

